

SUPER GREEN PASS

SLIDES A CURA DELL'UFFICIO LEGALE FNP CISL

DECRETO LEGGE N. 72 DEL 2021 COSIDDETTO SUPER GREEN PASS

È STATA PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE N. 282 DEL 26 NOVEMBRE 2021 IL DECRETO LEGGE 26 NOVEMBRE 2021 N. 172 CONTENENTE "MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI", IN VIGORE DAL 27 NOVEMBRE 2021.

IL DECRETO SARÀ PRESENTATO ALLE CAMERE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE.

ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO VACCINALE

L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO VACCINALE PREVISTO PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 COMPRENDE:

IL CICLO VACCINALE PRIMARIO E **DAL 15 DICEMBRE 2021, LA SOMMINISTRAZIONE DELLA SUCCESSIVA DOSE DI RICHIAMO**, DA EFFETTUARSI NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI E DEI TERMINI PREVISTI CON CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE.

OBBLIGHI VACCINALI PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO

GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO:

- SONO OBBLIGATI A SOTTOPORSI A VACCINAZIONE GRATUITA, COMPRENSIVA, A DAL 15 DICEMBRE 2021, DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLA DOSE DI RICHIAMO SUCCESSIVA AL CICLO VACCINALE PRIMARIO, NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI E DEI TERMINI PREVISTI CON CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE. LA VACCINAZIONE COSTITUISCE REQUISITO ESSENZIALE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI SOGGETTI OBBLIGATI.
- SONO <u>ESENTATI</u> DALL'OBBLIGO VACCINALE E LA VACCINAZIONE PUÒ ESSERE DIFFERITA <u>SOLO IN CASO DI ACCERTATO PERICOLO PER LA SALUTE</u>, IN RELAZIONE A SPECIFICHE CONDIZIONI CLINICHE DOCUMENTATE, ATTESTATE DAL MEDICO DI MEDICINA GENERALE, NEL RISPETTO DELLE CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLA SALUTE IN MATERIA DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2.

OBBLIGHI VACCINALI PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO

GLI ORDINI DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, PER IL TRAMITE DELLE RISPETTIVE FEDERAZIONI NAZIONALI, CHE A TAL FINE OPERANO IN QUALITÀ DI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AVVALENDOSI DELLA PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITAL GREEN CERTIFICATE (PIATTAFORMA NAZIONALE-DGC) ESEGUONO IMMEDIATAMENTE LA VERIFICA AUTOMATIZZATA DEL POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 COMPROVANTI LO STATO DI AVVENUTA VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2.

OBBLIGHI VACCINALI PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO

- ➤ QUALORA DALLA PIATTAFORMA NAZIONALE-DGC NON RISULTI L'EFFETTUAZIONE DELLA VACCINAZIONE, L'ORDINE PROFESSIONALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE INVITA L'INTERESSATO A PRODURRE, ENTRO CINQUE GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA, LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'EFFETTUAZIONE DELLA VACCINAZIONE OPPURE L'ATTESTAZIONE RELATIVA ALL'OMISSIONE O AL DIFFERIMENTO DELLA STESSA, OVVERO LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI VACCINAZIONE, DA ESEGUIRSI ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI DALLA RICEZIONE DELL'INVITO, O COMUNQUE L'INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'OBBLIGO VACCINALE.
- IN CASO DI PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA RICHIESTA DI VACCINAZIONE, L'ORDINE INVITA L'INTERESSATO A TRASMETTERE IMMEDIATAMENTE E COMUNQUE NON OLTRE TRE GIORNI DALLA SOMMINISTRAZIONE, LA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'ADEMPIMENTO ALL'OBBLIGO VACCINALE.
- DECORSI I TERMINI, QUALORA L'ORDINE PROFESSIONALE ACCERTI IL MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO VACCINALE, ANCHE CON RIGUARDO ALLA DOSE DI RICHIAMO, NE DÀ COMUNICAZIONE ALLE FEDERAZIONI NAZIONALI COMPETENTI E, PER IL PERSONALE CHE ABBIA UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE, ANCHE AL DATORE DI LAVORO.

OBBLIGHI VACCINALI PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO

L'ATTO DI ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO VACCINALE È ADOTTATO DA PARTE DELL'ORDINE TERRITORIALE COMPETENTE, ALL'ESITO DELLE VERIFICHE, HA NATURA DICHIARATIVA, NON DISCIPLINARE, DETERMINA L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE ED È ANNOTATO NEL RELATIVO ALBO PROFESSIONALE.

LA SOSPENSIONE È EFFICACE FINO ALLA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO ALL'ORDINE TERRITORIALE COMPETENTE E, PER IL PERSONALE CHE ABBIA UN RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE, ANCHE AL DATORE DI LAVORO, DEL COMPLETAMENTO DEL CICLO VACCINALE PRIMARIO E, PER I PROFESSIONISTI CHE HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO, DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLA DOSE DI RICHIAMO E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DI SEI MESI A DECORRERE DAL 15 DICEMBRE 2021.

OBBLIGHI VACCINALI PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO

- ➢ PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE NON SONO DOVUTI LA RETRIBUZIONE NÉ ALTRO COMPENSO O EMOLUMENTO, COMUNQUE DENOMINATO. IL DATORE DI LAVORO VERIFICA L'OTTEMPERANZA ALLA SOSPENSIONE DISPOSTA, IN CASO DI OMESSA VERIFICA, SI APPLICANO LE SANZIONI.
- ▶ PER I PROFESSIONISTI SANITARI CHE SI ISCRIVONO PER LA PRIMA VOLTA AGLI ALBI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI TERRITORIALI L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO VACCINALE È REQUISITO AI FINI DELL'ISCRIZIONE FINO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI SEI MESI A DECORRERE DAL 15 DICEMBRE 2021.
- ▶ PER IL PERIODO IN CUI LA VACCINAZIONE È OMESSA O DIFFERITA, IL DATORE DI LAVORO ADIBISCE I SOGGETTI OBBLIGATI A MANSIONI ANCHE DIVERSE, SENZA DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE, IN MODO DA EVITARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO.

SANZIONI MANCATA PRESENTAZIONE CERTIFICAZIONE VERDE

I RESPONSABILI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIOSANITARIE E HOSPICE, INCLUSE LE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI E LE STRUTTURE CHE, A QUALSIASI TITOLO, OSPITANO PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ, E I DATORI DI LAVORO DEI SOGGETTI CHE, A QUALUNQUE TITOLO, SVOLGONO NELLE PREDETTE STRUTTURE ATTIVITÀ LAVORATIVA SULLA BASE DI CONTRATTI ESTERNI ASSICURANO IL RISPETTO DELL'L'OBBLIGO VACCINALE ACQUISENDO LE INFORMAZIONI NECESSARIE. LA VIOLAZIONE È SANZIONATA (SANZIONE AMMINISTRATIVA DI UNA SOMMA DA EURO 400 A EURO 1.000 - DL. N. 19/20 CONVERTITO N LEGGE N. 35/20 ART. 4 COMMI 1, 3, 5, 9 E DL N. 33/20 CONV. L. 74/20 ART. 2, COMMA 2 BIS)

DAL 15 DICEMBRE 2021, L'OBBLIGO VACCINALE SI APPLICA ANCHE ALLE SEGUENTI CATEGORIE:

-PERSONALE SCOLASTICO DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, DELLE SCUOLE NON PARITARIE, DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E LE SCUOLE DELL'INFANZIA (ART. 2 D.LGS. N. 65/17), DEI CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI, DEI SISTEMI REGIONALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEI SISTEMI REGIONALI CHE REALIZZANO I PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE;

_

-PERSONALE DEL COMPARTO DELLA DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO, DELLA POLIZIA LOCALE, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA, AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA ESTERNA, AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA INTERNA; -PERSONALE CHE SVOLGE A QUALSIASI TITOLO LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA NELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DI CUI ALL'ARTICOLO 8-TER DEL D.LGS. LEGISLATIVO N. 502/92, AD ESCLUSIONE DI QUELLO CHE SVOLGE ATTIVITÀ LAVORATIVA CON CONTRATTI ESTERNI;

-PERSONALE CHE SVOLGE A QUALSIASI TITOLO LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIPARTIMENTO **DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA** O DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ, ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PER ADULTI E MINORI.

LA VACCINAZIONE COSTITUISCE REQUISITO ESSENZIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE DEI SOGGETTI OBBLIGATI. I DIRIGENTI SCOLASTICI E I RESPONSABILI DELLE ISTITUZIONI ED I RESPONSABILI DELLE STRUTTURE IN CUI PRESTA SERVIZIO IL PERSONALE ASSICURANO IL RISPETTO DELL'OBBLIGO.

SOLO IN CASO DI ACCERTATO PERICOLO PER LA SALUTE, IN RELAZIONE A SPECIFICHE CONDIZIONI CLINICHE DOCUMENTATE, ATTESTATE DAL MEDICO DI MEDICINA GENERALE, LA VACCINAZIONE NON È OBBLIGATORIA E PUÒ ESSERE OMESSA O DIFFERITA.

- LA SOSPENSIONE È COMUNICATA IMMEDIATAMENTE ALL'INTERESSATO

 DALL'ORDINE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA.
- L'ATTO DI ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO DETERMINA L'IMMEDIATA SOSPENSIONE DAL DIRITTO DI SVOLGERE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA, SENZA CONSEGUENZE DISCIPLINARI E CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE, NON SONO DOVUTI LA RETRIBUZIONE NÉ ALTRO COMPENSO O EMOLUMENTO, COMUNQUE DENOMINATI. LA SOSPENSIONE È EFFICACE FINO ALLA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO AL DATORE DI LAVORO DELL'AVVIO O DEL SUCCESSIVO COMPLETAMENTO DEL CICLO VACCINALE PRIMARIO \mathbf{O} DFIIA SOMMINISTRAZIONE DELLA DOSE DI RICHIAMO, E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DI SEI MESI A DECORRERE DAL 15 DICEMBRE 2021

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

SONO STATE APPORTATE DELLE MODIFICHE ALL'ART. 9 DEL DL N. 52/21 CONVERTITO IN L. N. 87/21.

QUI DI SEGUITO LE CONDIZIONI ATTESTATE DALLE CERTIFICAZIONI VERDI CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO IN OGGETTO:

- AVVENUTA VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2, <u>AL TERMINE DEL CICLO VACCINALE PRIMARIO O DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLA RELATIVA DOSE DI RICHIAMO</u> AL TERMINE DEL PRESCRITTO CICLO;
- -AVVENUTA GUARIGIONE DA COVID-19 DOPO LA SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE DI VACCINO O AL <u>TERMINE DEL CICLO VACCINALE PRIMARIO O DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLA RELATIVA DOSE DI RICHIAMO PRESCRITTO CICLO.</u>

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

- LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 HA <u>UNA VALIDITÀ DI NOVE MESI DAL COMPLETAMENTO DEL CICLO VACCINALE PRIMARIO</u> ED È RILASCIATA AUTOMATICAMENTE ALL'INTERESSATO, IN FORMATO CARTACEO O DIGITALE, DALLA STRUTTURA SANITARIA OVVERO DALL'ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA CHE EFFETTUA LA VACCINAZIONE E CONTESTUALMENTE ALLA STESSA, AL TERMINE DEL PREDETTO CICLO. <u>IN CASO DI SOMMINISTRAZIONE DELLA DOSE DI RICHIAMO SUCCESSIVO AL CICLO VACCINALE PRIMARIO, LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 HA UNA VALIDITÀ DI NOVE MESI A FAR DATA DALLA MEDESIMA SOMMINISTRAZIONE.</u>
- A COLORO CHE SONO STATI IDENTIFICATI COME CASI ACCERTATI POSITIVI AL SARS-COV-2 OLTRE IL QUATTORDICESIMO GIORNO DALLA SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA DOSE DI VACCINO, NONCHÉ A SEGUITO DEL <u>CICLO VACCINALE PRIMARIO O DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLA RELATIVA DOSE DI RICHIAMO</u>, È RILASCIATA, ALTRESÌ, LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 CHE HA VALIDITÀ DI <u>NOVE MESI</u> A DECORRERE DALL'AVVENUTA GUARIGIONE.

ESTENSIONE DELL'IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

A DECORRERE DAL 6 DICEMBRE 2021 È CONSENTITO IN ZONA BIANCA ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI MUNITI DI UNA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (GREEN PASS BASE ANCHE CON IL TAMPONE) L'ACCESSO PER ALBERGHI, PISCINE, CENTRI NATATORI, PALESTRE, SPORT DI SQUADRA, CENTRI BENESSERE, ANCHE <u>ALL'INTERNO DI STRUTTURE RICETTIVE LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITÀ AL</u> CHIUSO ANCHE PER GLI SPAZI ADIBITI A SPOGLIATOI E DOCCE, CON ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE PER GLI ACCOMPAGNATORI DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI IN RAGIONE DELL'ETÀ O DI DISABILITÀ. IL GREEN PASS BASE SERVIRÀ PER SALIRE SUI MEZZI DI TRASPORTO (NAZIONALI, REGIONALI E ANCHE LOCALI, OSSIA TRAM E BUS).

IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 DI AVVENUTA VACCINAZIONE O DI AVVENUTA GUARIGIONE

- IL SUPER GREEN PASS O GREEN PASS RAFFORZATO IN VIGORE DAL 29 NOVEMBRE NELLE
 ZONE GIALLA E ARANCIONE;
- PER LA ZONA BIANCA IN VIGORE DAL 6 DICEMBRE E FINO AL 15 GENNAIO;
- LA PREDETTA CERTIFICAZIONE SERVIRÀ PER ACCEDERE AL CINEMA, TEATRI, EVENTI SPORTIVI, STADI, BAR E RISTORANTI AL CHIUSO, FESTE E DISCOTECHE, CERIMONIE PUBBLICHE E MUSEI);
- AD ECCEZIONE DEI SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE AI DODICI ANNI E AI SOGGETTI ESENTI DALLA CAMPAGNA VACCINALE.

CONTROLLI RELATIVI AL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

- IL PREFETTO TERRITORIALMENTE COMPETENTE, SENTITO IL COMITATO PROVINCIALE
 PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA, ADOTTA UN PIANO PER L'EFFETTUAZIONE
 COSTANTE DI CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE, AVVALENDOSI DELLE FORZE DI POLIZIA
 E DEL PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE MUNITO DELLA QUALIFICA DI
 AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA, IN MODO DA GARANTIRE IL RISPETTO DELL'OBBLIGO
 DEL POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI.
- IL PREFETTO TRASMETTE AL MINISTRO DELL'INTERNO UNA RELAZIONE SETTIMANALE DEI CONTROLLI EFFETTUATI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA.

CAMPAGNE DI INFORMAZIONE

AL FINE DI PROMUOVERE UN PIÙ ELEVATO LIVELLO DI COPERTURA VACCINALE, IL DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ELABORA UN PIANO PER GARANTIRE I PIÙ AMPI SPAZI SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLA VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2. ALLEGHIAMO IL DECRETO LEGGE PER OGNI PIÙ AMPIO APPROFONDIMENTO.

IL DECRETO PREVEDE UNA SERIE DI MISURE DI CONTENIMENTO DELLA "QUARTA ONDATA" DELLA PANDEMIA SARS-COV2 IN QUATTRO AMBITI:

- ➤ OBBLIGO VACCINALE E TERZA DOSE;
- > ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE A NUOVE CATEGORIE;
- ➤ ISTITUZIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO;
- > RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI E CAMPAGNE PROMOZIONALI SULLA VACCINAZIONE.

OBBLIGO VACCINALE E TERZA DOSE

IL DECRETO LEGGE PREVEDE DI ESTENDERE L'OBBLIGO VACCINALE ALLA TERZA DOSE A DECORRERE DAL 15 DICEMBRE PROSSIMO E CON ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI ESSERE ADIBITI A MANSIONI DIVERSE.

OBBLIGO NUOVE CATEGORIE

IL PROVVEDIMENTO STABILISCE L'ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE A ULTERIORI CATEGORIE A DECORRERE DAL 15 DICEMBRE.

LE NUOVE CATEGORIE COINVOLTE SARANNO:

- PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA SANITÀ
- DOCENTI E PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA
- > MILITARI
- FORZE DI POLIZIA (COMPRESA LA POLIZIA PENITENZIARIA), PERSONALE DEL SOCCORSO PUBBLICO.

GREEN PASS

LA DURATA DI VALIDITÀ DEL GREEN PASS VIENE RIDOTTA DAGLI ATTUALI 12 A 9 MESI.

L'OBBLIGO DI GREEN PASS VIENE ESTESO A ULTERIORI SETTORI: ALBERGHI; SPOGLIATOI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA; SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE E INTERREGIONALE; SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

A DECORRERE DAL 6 DICEMBRE 2021 VIENE INTRODOTTO IL GREEN PASS RAFFORZATO; VALE SOLO PER COLORO CHE SONO O VACCINATI O GUARITI.

IL NUOVO CERTIFICATO VERDE SERVE PER ACCEDERE AD ATTIVITÀ CHE ALTRIMENTI SAREBBERO OGGETTO DI RESTRIZIONI IN ZONA GIALLA NEI SEGUENTI AMBITI:

- > SPETTACOLI
- > SPETTATORI DI EVENTI SPORTIVI
- > RISTORAZIONE AL CHIUSO
- > FESTE E DISCOTECHE
- CERIMONIE PUBBLICHE

- ➤ IN CASO DI PASSAGGIO IN ZONA ARANCIONE, LE RESTRIZIONI E LE LIMITAZIONI NON SCATTANO, MA ALLE ATTIVITÀ POSSONO ACCEDERE I SOLI DETENTORI DEL GREEN PASS RAFFORZATO.
- ➤ DAL 6 DICEMBRE 2021 E FINO AL 15 GENNAIO 2022 È PREVISTO CHE IL GREEN PASS RAFFORZATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, CHE ALTRIMENTI SAREBBERO OGGETTO DI RESTRIZIONI IN ZONA GIALLA, DEBBA ESSERE UTILIZZATO ANCHE IN ZONA BIANCA.

ALTRE MISURE

- ➤ SARÀ DISPOSTO UN RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI DA PARTE DELLE PREFETTURE

 CHE DEVONO PREVEDERE UN PIANO PROVINCIALE PER L'EFFETTUAZIONE DI COSTANTI

 CONTROLLI E SONO OBBLIGATE A REDIGERE UNA RELAZIONE SETTIMANALE DA INVIARE

 AL MINISTERO DELL'INTERNO.
- > SARÀ POTENZIATA LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE IN FAVORE DELLA VACCINAZIONE.

A Cura dell'Ufficio Legale FNP-CISL

Il presente documento è protetto dalle leggi sul copyright; è proibita la sua copiatura.